

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DEI COMUNI DI CLES,
CONTÀ, PREDAIA E SANZENO NONCHE' PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA'
DELLA VAL DI NON AI FINI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO, DELLA SICUREZZA
E DEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.**

Premesso che:

- nel territorio della Val di Non il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), è gestito dalla Comunità della Val di Non in conformità alla specifica convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla medesima Comunità di tale servizio;
- l'attuale sistema di gestione prevede una raccolta "porta a porta" per le frazioni secco ed umido ed il conferimento, in modo differenziato, delle rimanenti frazioni merceologiche (carta, vetro, plastica, metallo, legno, ferro, RAEE, RUP, etc.) presso strutture dedicate, denominate "centri di raccolta", operative in diversi Comuni della Val di Non.

Rilevato come, ormai da tempo, nei centri di raccolta si verificano sempre più frequentemente episodi di furti delle frazioni riciclabili dei rifiuti (in particolare batterie, RAEE e RUP) con relativi danneggiamenti, nonché episodi di abbandono di rifiuti nelle vicinanze dei centri stessi.

Accertato come alcune tipologie di rifiuti oggetto di episodi di furto risultino essere, appunto, rifiuti urbani pericolosi (RUP), per i quali risulta necessario assicurare un adeguato controllo al fine di tutelare l'ambiente.

Evidenziato che i centri di raccolta, pur se gestiti direttamente dalla Comunità della Val di Non, sono di proprietà comunale.

Verificato come in alcuni Comuni della Val di Non sono presenti e funzionanti nei centri di raccolta – e segnatamente i Comuni di Cles, Contà (centro di raccolta in località Flavon), Predaia (centro di raccolta in località Coredo e centro di raccolta in località Taio) e Sanzeno dei sistemi di videosorveglianza integrati in quelli gestiti dal Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.

Ravvisata l'opportunità – al fine di contrastare i fenomeni sopra descritti di furto, di danneggiamento e di abbandono dei rifiuti – di utilizzare tale sistema di videosorveglianza quale efficace strumento di deterrenza e contrasto

Preso atto che nei centri di raccolta presenti nei Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno, risulta già attivato, come poc'anzi accennato, uno specifico sistema di videosorveglianza.

Valutato come, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, risulti opportuno che tale sistema di videosorveglianza attivo presso i centri di raccolta presenti nei Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno venga gestito attraverso il Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.

Ritenuto, infatti, che i soggetti istituzionalmente più adatti per realizzare l'iniziativa in oggetto siano i suddetti Comuni in quanto direttamente presenti ed operanti, attraverso il Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia, sul territorio e, come tali, conoscitori privilegiati delle problematiche relative alla sicurezza pubblica ed in particolare della sicurezza urbana.

Evidenziata inoltre l'intenzione dell'Amministrazione della Comunità della Val di Non di ricomprendere nella presente iniziativa, sempre per esclusive finalità di tutela del patrimonio e di sicurezza, un ulteriore impianto di videosorveglianza da installare all'ingresso della sede della medesima Comunità e da gestire con le stesse modalità tecniche sopra descritte.

Considerato pertanto necessario disciplinare il sistema di videosorveglianza di cui trattasi tramite specifica convenzione da sottoscrivere dalla Comunità della Val di Non e dai Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno, in quanto proprietari dei centri di raccolta in oggetto e aderenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.

Tutto ciò premesso,

tra:

- la Comunità della Val di Non, rappresentata da _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità della Val di Non, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del proprio Atto n. ____ di data _____,
- il Comune di Cles, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ruggero Mucchi Ruggero, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 10.06.2024;
- il Comune di Contà, rappresentato dal Sindaco, Fulvio Zanon, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 20.06.2024
- il Comune di Predaia, rappresentato dal Sindaco, Giuliana Cova, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 29.05.2024.
- il Comune di Sanzeno, rappresentato da _____ domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 11.06.2024;

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Con la presente convenzione la Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, ed i Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno disciplinano le modalità di gestione e di utilizzo del sistema di videosorveglianza presso i centri di raccolta, di seguito denominati semplicemente C.R., di Cles, Flavon, Coredo, Taio e Sanzeno nonché presso la sede della Comunità medesima.
2. L'attivazione del sistema di videosorveglianza presso i siti di cui al precedente comma 1 viene effettuata per esclusive finalità di tutela del patrimonio, di sicurezza e di verifica del rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

ART. 2
COMPETENZE DELLA COMUNITÀ

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio tecnico e tutela ambientale, alla fornitura e all'installazione presso i C.R. di Cles, Flavon, Coredo, Taio e Sanzeno nonché presso la sede della Comunità medesima di un sistema di videosorveglianza compatibile con quello del Comune territorialmente interessato, in modo tale che lo stesso risulti gestibile dal relativo sistema di controllo svolto dal Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.
2. La Comunità provvede inoltre a sostenere i costi di potenziamento dell'impianto centrale con l'acquisto, qualora si manifestasse la necessità, di uno specifico hardware dotato di memoria dimensionata al numero di collegamenti ad ulteriori telecamere.
3. Sono a carico della Comunità i costi di manutenzione del sistema di videosorveglianza di cui alla presente convenzione.

ART. 3
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE IMMAGINI

1. Il sistema di videosorveglianza di cui alla presente convenzione è tecnicamente predisposto per far confluire le immagini delle telecamere nella sala controllo del Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.
2. Per sole ragioni di prevenzione o repressione dei reati e su richiesta del Comando Compagnia Arma dei Carabinieri di Cles, le immagini delle telecamere possono essere trasmesse alla sede del Comando medesimo, assicurando in ogni caso che il trattamento dei dati avvenga in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, e al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali di data 08.04.2010.

ART. 4

DISCIPLINA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. I dati personali sono raccolti per esclusive finalità di tutela del patrimonio, di sicurezza e di verifica del rispetto della vigente normativa in materia ambientale.
2. I dati personali sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. La Comunità, nella figura del Presidente quale legale rappresentante dell'ente, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Spetta alla Comunità garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della vigente normativa ed in particolare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, e al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, ponendo in essere i necessari adempimenti di seguito indicati:
 - a) adozione da parte del Consiglio di specifico Regolamento sugli impianti di videosorveglianza;
 - b) adozione da parte del Comitato esecutivo di un Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) nomina da parte del Presidente, quale Titolare del trattamento, del Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza;
 - d) effettuazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
5. La Comunità ed i Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno danno atto che – a seguito di nomina effettuata dal Presidente della Comunità stessa, nella sua qualità di Titolare del trattamento – i compiti di Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza siano svolti dal Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia.
6. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza può, a sua volta, nominare gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

1. I costi per la fornitura, l'installazione, la manutenzione e l'eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza di cui alla presente convenzione, come precisato nel precedente art. 2, sono a carico della Comunità.
2. I costi per lo svolgimento da parte del Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia dell'attività di gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui alla presente convenzione rientrano nei costi complessivi del servizio svolto dallo stesso corpo di polizia locale e ripartiti secondo gli accordi/convenzioni in essere fra i Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno.

ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE

1. La
Comunità ed i Comuni di Cles, Contà, Predaia e Sanzeno si impegnano ad attivare idonee forme di consultazione per verificare la corretta gestione del sistema di

videosorveglianza di cui alla presente convenzione e per analizzare e risolvere le eventuali problematiche inerenti lo stesso.

ART. 7 DURATA

1. La presente convenzione ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 8 ASPETTI FISCALI

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente accordo è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato fra enti pubblici territoriali) in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d'uso.

In base all'art. 15, comma 2 bis, della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm., il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82.

Si conviene che la data di sottoscrizione del presente accordo è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale PITre della Comunità.